

*Comune di Bardolino*  
*Provincia di Verona*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n 507)\*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/09/1995  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 08/08/2005

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 - Classificazione del Comune	pag. 4
Art. 4 - Tariffe	pag. 4
Art. 5 - Aumento stagionale	pag. 4
Art. 6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari	pag. 4
Art. 7 - Funzionario responsabile	pag. 5
Art. 8 - Forme di gestione del servizio	pag. 5

## **TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

Art. 9 - Presupposto dell'imposta	pag. 6
Art. 10 - Soggetto passivo	pag. 6
Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 6
Art. 12 - Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte	pag. 7
Art. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata	pag. 7
Art. 14 - Dichiarazione d'imposta	pag. 7
Art. 15 - Pagamento dell'imposta	pag. 7
Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	pag. 8
Art. 17 - Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 8
Art. 18 - Procedura coattiva	pag. 8
Art. 19 - Rimborsi	pag. 8
Art. 20 - Contenzioso	pag. 9
Art. 21 - Pubblicità ordinaria - Tariffe	pag. 9
Art. 22 - Pubblicità con veicoli - Tariffe	pag. 9
Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe	pag. 10
Art. 24 - Pubblicità varia - Tariffe	pag. 10
Art. 25 - Riduzioni d'imposta	pag. 11
Art. 26 - Esenzioni dall'imposta	pag. 11

## **TITOLO III - AFFISSIONI**

Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe	pag. 12
Art. 29 - Riduzione del diritto	pag. 12
Art. 30 - Esenzioni del diritto	pag. 13
Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 13
Art. 32 - Affissioni urgenti, festive e notturne	pag. 14
Art. 33 - Contenzioso e procedimento esecutivo	pag. 14

## **TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

Art. 34 - Sanzioni tributarie	pag. 15
Art. 35 – Interessi	pag. 15
Art. 36 - Sanzioni amministrative	pag. 15

## **TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

Art. 37 – Oggetto	pag. 17
Art. 38 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità	pag. 17
Art. 39 – Pubblicità	pag. 17
Art. 40 - Personale addetto alla sorveglianza	pag. 18
Art. 41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	pag. 18
Art. 42 – Sanzioni	pag. 20
Art. 43 - Data di presentazione	pag. 20
Art. 44 - Zone omogenee	pag. 20
Art. 45 – Divieti	pag. 21
Art. 46 – Limitazioni	pag. 21
Art. 47 – Materiali	pag. 22
Art. 48 - Pubblicità su spazi od aree comunali	pag. 23
Art. 49 - Norme Varie	pag. 23
Art. 50 - Freccie direzionali	pag. 23
Art. 51 - Stato di conservazione	pag. 24
Art. 52 – Responsabilità	pag. 24
Art. 53 - Insegne, targhe e pubblicità generiche	pag. 24
Art. 54 – Autorizzazione	pag. 24
Art. 55 - Domanda e documentazione	pag. 25
Art. 56 - Facoltà di revoca	pag. 25
Art. 57 – Abrogazioni	pag. 26
Art. 58 - Volantini e pubblicità sonora	pag. 26
Art. 59 – Archiviazioni	pag. 26
Art. 60 - Allegato	pag. 26
Art. 61 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 26
Art. 62 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	pag. 28
Art. 63 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	pag. 28

## **TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 64 - Norme finali	pag. 29
Art. 65 - Norme transitorie	pag. 29

## TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

\*(Artt. 1 – 37)

Il presente regolamento disciplina nell'ambito territoriale comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

### Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

\*(art. 2)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

\*(art. 2)

Il comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31/12/1992 di n. 6.098 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

### Art. 4 – TARIFFE

\*(art. 3.5)

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

### Art. 5 - AUMENTO STAGIONALE <sup>1</sup>

\*(art. 3.6)

Sussistendo le condizioni di cui all'art. 3.6 del D. L.vo 507/1993, sulla pubblicità di cui agli artt. 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15 del citato D.L.vo nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, viene applicata una maggiorazione del 50 per cento per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre <sup>2</sup>.

### Art 6 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ IMPIANTI PUBBLICITARI

\*(art. 3.3)

#### A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel *PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI* <sup>3</sup>.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

<sup>1</sup> solo per Comuni ove sono accertati rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività;

<sup>2</sup> periodo complessivo massimo di quattro mesi

<sup>3</sup> vedere Titolo V del presente Regolamento

## **B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI**

*\*(art. 18.3)*

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al titolo V il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti <sup>4</sup> talché risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 6.098 abitanti, la superficie minima richiesta dalla legge risulta definita in mq. 73,176 mentre la superficie espositiva già installata e utilizzabile in questo comune è pari a mq. 223,6.

## **Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

## **Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

*\*(art. 25.1.2.3)*

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal comune.

Il comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. L.vo 507/1993.

Qualora il servizio sia affidato in concessione, il concessionario subentra in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

<sup>4</sup> minimo mq. 12 nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.00 abitanti

## TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

### Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO

\*(art. 6.1.2)

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.  
Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### Art. 11 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

\*(art. 7.1.5)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio competente, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

## **Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE**

\*(art. 7.6)

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 13 - PUBBLICITÀ LUMINOSA E ILLUMINATA**

\*(art. 7.7)

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

## **Art. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA**

\*(art. 8.1.2.3)

I soggetti passivi di cui all'art. 10 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3 del D. Lgs. N. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

\*(art. 9)

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

4. Il Comune, ovvero in caso di affidamento il suo concessionario, deve dare preventivo avviso di scadenza ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
5. La documentazione ai fini fiscali eventualmente emessa dal Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione dal suo concessionario, dovrà indicare la localizzazione del mezzo pubblicitario, le relative dimensioni, la tariffa unitaria e la tariffa totale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, entreranno in vigore dopo la scadenza del contratto di concessione servizio pubbliche affissioni attualmente in corso, in concomitanza con la nuova concessione, o con la gestione in forma diretta, se il servizio sarà svolto dal Comune.

#### **Art. 16 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI**

\*(art. 9.7)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### **Art. 17- RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

\*(art. 10.1.2.3)

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### **Art. 18 - PROCEDURA COATTIVA**

\*(art. 9.5)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

#### **Art. 19 - RIMBORSI**

\*(art. 9.6)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.



## **Art. 20 – CONTENZIOSO**

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. L.vo 546.

## **Art. 21 - PUBBLICITÀ ORDINARIA - TARIFFE**

\*(art. 12.1.2.3.4)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 16.000
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano, durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

## **Art. 22 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI - TARIFFE**

\*(art. 13.1.5)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs N°507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del citato Decreto Legislativo.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg L. 144.000
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg L. 96.000
- per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 48.000
- per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 23 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE**

\*(art. 14.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di L. 64.000.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di L. 4.000.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 24 - PUBBLICITÀ VARIA - TARIFFE**

\*(art. 15.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. N°507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in L. 4.000.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art.58 del presente regolamento, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a L. 12.000.

### **Art. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA**

\*(art. 16)

La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

## **Art. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

\*(art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## TITOLO III – AFFISSIONI

### Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

\*(art. 18.1)

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al *PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI*<sup>6</sup> che integra a tutti gli effetti il presente regolamento.

### Art. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

\*(art. 19.1.2.3.4.5.6.7)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
  - per i primi 10 giorni L. 2.000
  - per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz. L. 600
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

### Art. 29 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D. Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
  - a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 507/1993;
  - b) I manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) I manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) Gli annunci mortuari.

<sup>6</sup> Vedere Titolo V del presente Regolamento

2. Il presente articolo si applica a coloro che non intendono avvalersi dalla possibilità di affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20 bis del D. Lgs. 507/1993.

### **Art. 30 - ESENZIONI DEL DIRITTO**

\* ( art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; .
- h) gli annunci mortuari commissionati direttamente dai famigliari dei defunti ed affissi su appositi spazi messi a disposizione dal Comune.

### **Art. 31 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

\*(art. 22.2.3.4.5.6.7.8.10)

1 Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono contenere le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

\*(art. 22.1)

3 La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5 La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune o il concessionario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

\*(art.22.8)

### **Art. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE**

\*(art. 22.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere di cui all'articolo 28 del D.Lgs N° 507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

### **Art. 33 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

## TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

### Art. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE

\*(art. 23.1.2.3)

1 Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso;

2 Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato;

3 Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

### Art. 35 - INTERESSI

\*(art. 23.4)

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### Art. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

\*(art. 24.1.5)

1 Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n 689 salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente regolamento.

4 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la

restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.Lvo 507/1993.



## TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

### Art. 37 – OGGETTO

\*(art. 3.3)

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti pubblicitari nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e per il rilascio della relativa autorizzazione comunale, stabilendo limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

### Art. 38 - IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, si potranno prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico o estetico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

### Art. 39-PUBBLICITÀ

1. Sono da rispettarsi le norme di cui al P.T.R.C. (pubblicato sul BUR n°93 del 24.9.92) ed in particolare il punto 39) del titolo 7, norme specifiche di tutela, che testualmente recita: "nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della Legge 1497/39 come integrata dalla legge 431/85 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale".

Tale fattispecie va applicata agli ambiti di cui agli artt.33, 34 e 35 del P.T.R.C, nella misura in cui essi siano sottoposti a vincolo ambientale e cioè:

- a) siano interessati da Parco o Riserva istituita con legge dello Stato o Legge Regionale (l'istituzione di un nuovo parco o riserva determina ovviamente l'ampliamento automatico del vincolo);
- b) sussista apposito vincolo ex Legge 1497/39;
- c) si ricada entro gli ambiti di cui alla L.431/85 (zone boschive, fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ecc).

Tale norma riveste efficacia solo fino all'entrata in vigore della strumentazione che deriva dal P.T.R.C. (Piani di Area per l'art.33, P.T.P: o Piano di Settore per l'art.34, Piano Ambientale per l'art.35).

Questi strumenti, infatti potranno dettare una disciplina dettagliata articolando - se del caso - il divieto in questione.

2. Sono inoltre da osservarsi le norme di cui al D. Lgs n°285 del 30.4.92 per quanto concerne agli ambiti sottoposti a vincolo ex Legge 1497/39 e/o 431/85.

Questo divieto opera in via definitiva e non può essere modificato dalla pianificazione regionale, provinciale o comunale che deve invece recepirlo.

L'estensione di tale divieto opera in ambito vincolato od in prossimità di esso, nei limiti del campo visivo: fa sì che non possano essere distinti visivamente dalle strade ricadenti o poste a loro volta in rapporto visivo diretto con zone vincolate ex Legge 1497/39 e/o 431/85.

La definizione delle installazioni vietate (cartelli ed altri mezzi pubblicitari) è data dall'art.47 del D.P.R. 16.12.92 n°495.

La identificazione dei cartelli pubblicitari può essere ricondotta alla definizione del punto 39) del titolo 7 del P.T.R.C.

Per quanto attiene alla definizione di "mezzi pubblicitari" si afferma la diversa natura delle insegne pubblicitarie vietate dal punto 3 dell'art.23 del D.P.R. 285/92 rispetto a quelle descritte al punto 1 dell'art.47 del D.P.R. 495/92 che sono invece consentite: le prime rivestono carattere esclusivamente pubblicitario di attività o servizi collocati altrove; le seconde attengono a segnalazioni dell'attività poste nella "sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa".

Sono pertanto ammesse le seguenti installazioni purché attengono all'attività svolta in loco e comunque non superino l'unità:

- le insegne e altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati
- le insegne poste nei sopraluce degli ingressi e delle vetrine, sono sporgenti dal filo di facciata
- le scritte realizzate su pareti preesistenti e quelle serigrafate sulle vetrine e tende parasole
- le insegne e altri mezzi pubblicitari posti all'interno delle vetrine dei negozi
- le insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti
- le insegne e altri mezzi pubblicitari posti negli androni, nelle gallerie, nei cortili interni, ecc.
- le targhe professionali, solitamente di modeste dimensione
- la pubblicità cosiddetta "temporanea", esposta cioè per brevi periodi.

Dovrà in ogni caso essere evitata, per quanto possibile, l'installazione di scritte di grosse dimensioni o fluorescenti dalla sagoma dell'edificio o che risultino eccessivamente appariscenti.

3. Va rispettato l'art.7 della Legge 29.06.1939, n°1497, che pone l'obbligo di richiesta di autorizzazione per modificazioni dell'aspetto esteriore degli immobili, compresi in zone vincolate.

La **pubblicità temporanea** non è compresa in questo ambito, in quanto non comporta modificazioni permanenti dello stato dei luoghi.

Pertanto non è soggetta a preventivo nulla osta di cui all'art.7 della Legge 29.06.1939 n°1497 l'installazione dei sottoelencati mezzi di pubblicità temporanea:

- o vetrofanie e scritte sui vetri;
- o pubblicità all'interno delle vetrine (cartelli e luminose);
- o locandine o manifesti con pubblicità diversa da quella esercitata nei locali stessi;
- o insegne e pubblicità all'interno del sopraluce (scritte, cartelli o luminose);
- o insegne addossate all'esterno dei sopraluce, non sporgenti dal filo di facciata;

- cartelli di cantiere che reclamizzano ditte o prodotti relativi a lavori di cantiere, operazioni di restauro (anche con sponsor);
- comunicazioni per la vendita e l'acquisto di appartamenti, ecc;
- striscioni o stendardi trasversali alle strade o monofacciale a parete;
- mezzi pubblicitari diversi, posti sulle pareti di edifici o installati nelle pertinenze di esercizio.

Non si ritiene inoltre soggetta ad autorizzazione l'installazione di insegne permanenti all'interno dei sopraluce delle vetrine, la posa di targhe professionali o piccole tabelle collocate a parete, nonché la pubblicità permanente all'interno delle vetrine (vetrofanie, scritte, cartelli e luminose, locandine e manifesti purché tale pubblicità sia di limitare dimensioni (circa il 10% della superficie vetrata).

Sono invece soggette ad autorizzazione ex art.7 Legge 1497/39 le installazioni permanenti di:

- insegne addossate all'esterno dei sopraluce, non sporgenti dal filo di facciata;
- striscioni o stendardi trasversali alle strade o monofacciali a parete;
- mezzi pubblicitari diversi, posti sulle pareti di edifici o installati nelle pertinenze di esercizio;
- pubblicità all'interno delle vetrine (vetrofanie, scritte, cartelli luminosi, locandine e manifesti) di notevoli dimensioni (superiori a circa il 10% della superficie vetrata).

Restano invece fatte salve le disposizioni che verranno impartite dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali per quanto riguarda gli immobili vincolati ai sensi della Legge 1089 del 1° Giugno 1939. Con l'autorizzazione ex art.7 Legge 1497/39, si può procedere all'installazione senza bisogno dell'autorizzazione di cui all'art.55 1° comma. La procedura autorizzava di cui all'art.7 della Legge 1497/39 e di cui all'art. 55, 2° comma del presente regolamento non esentano il richiedente dal provvedere direttamente e separatamente a tutti gli obblighi in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

#### **Art 40 - PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA**

Gli agenti di polizia municipale sono tenuti ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

#### **Art. 41 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER .AFFISSIONI DIRETTE**

1 I mezzi pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi mezzi abusivi anche quelli per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.56 del presente regolamento.

2 Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

5 I mezzi abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione, trasporto e custodia.

6 In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7 Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni. Il comune si riserva in tal caso ogni ulteriore azione nei confronti del responsabile successivamente identificato.

#### **Art. 42 - SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente titolo possono essere definite con oblazione in via breve e cioè con il versamento di una somma nelle mani dell'agente scopritore nella misura di £.150.000 ai sensi dell'art. 107 del TU. 3 marzo 1934, n°383. Nel caso di recidività l'oblazione di cui sopra sarà pari a £.300.000.

Quanto sopra fatto salvo ogni e qualsiasi altro procedimento conseguente a violazioni a norme di Legge.

#### **Art.43 - DATA DI PRESENTAZIONE**

Per data di presentazione di qualsiasi atto al Comune si intende in ogni caso quella di assunzione al protocollo. Nel caso in cui gli atti vengano trasmessi a mezzo posta vale il timbro postale.

#### **Art.44 - ZONE OMOGENEE**

Il territorio comunale viene suddiviso ai fini del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano per l'applicazione della normativa di cui al presente regolamento, nelle due zone omogenee sotto specificate e meglio individuabili nell'allegato B) al presente regolamento, che ne forma parte integrante:

- ZONA A - Centri Storici di Bardolino, Cisano, Calmasino.
- ZONA B - Rimanenza territorio comunale.

Qualora nuove zone del territorio comunale venissero sottoposte a riordino dell'arredo urbano, queste potranno essere inserite nelle ZONE A con semplice provvedimento di Giunta Municipale

#### **Art.45 – DIVIETI**

Nella ZONA A di cui al precedente articolo 44 é vietata all'esterno dell'esercizio qualsiasi forma pubblicitaria recante pubblicità generica, nonché l'indicazione generica delle merci così come esse sono definite dal successivo art.53 ad eccezione delle frecce direzionali per gli esercizi alberghieri.

Nella ZONA A di cui al predetto articolo 44 non é inoltre consentita la pubblicità inserita sulle superfici stradali o sui marciapiedi, ad esclusione di esposizione temporanea di locandine porta-menù per il ristorante e simili, nonché qualsiasi forma pubblicitaria di lampeggiamento luminoso.

#### **Art.46 - LIMITAZIONI**

Nella ZONA A di cui al precedente articolo 44 le insegne, le iscrizioni, le targhe ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati ai locali cui si riferiscono, se questi sono ubicati su piani superiori, 1° compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targhe.

Le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie a bandiera nella ZONA A di cui al precedente articolo 44 sono ammesse solo per gli esercizi pubblici o di interesse pubblico e per le Ditte ubicate in vie trasversali alla viabilità principale e che non riescono a segnalare la loro presenza perché non lambite da flussi di traffico pedonale significativi.

Nelle ZONE A le insegne a bandiera devono essere esclusivamente a luminosità diretta, cioè con sorgente luminosa esterna all'impianto.

Nelle vie ove la illuminazione pubblica stradale è sufficiente a far comunque sorgere in modo idoneo l'esercizio che si intende pubblicizzare, é vietata qualsiasi forma di insegna luminosa esclusa la luminosità diretta come sopra definita.

Le individuazioni di tali aree vengono effettuate insindacabilmente dalla Giunta Municipale.

Le insegne a bandiera non devono superare in sporgenza 1/3 della lunghezza della Via con minimo di cm.50 ed un massimo di cm.150. Devono avere una altezza minima da terra non inferiore a cm.240. Non possono essere accostate agli angoli degli edifici a meno di 2 volte il loro sbraccio. Il loro spessore massimo non dovrà superare i cm. 10 per quelle luminose e di cm.5 per quelle non luminose, non considerando le parti decorative secondarie.

Nelle ZONE A lo spessore massimo per gli altri tipi di insegna sarà di cm.8 con un distacco massimo dal parametro della facciata pari a cm.4.

Le scritte laterali sulle tende sono equiparate alle insegne a bandiera.

I pannelli di fondo delle insegne devono accordarsi in ordine a materiali, forma e posizione ad altri eventuali pannelli esistenti sul medesimo fabbricato.

Alberghi, pensioni, cinema, teatri, banche ed altre attività terziarie possono installare insegne anche in deroga al limite superiore di cui ai 1° comma del presente articolo e comunque mai oltre il limite della linea di gronda, qualora l'esercizio interessi l'intero immobile. Ristoranti, trattorie e simili possono installare una locandina porta-menù anche sulla superficie stradale.

Le farmacie possono installare una insegna luminosa a bandiera in tubo al neon senza fondo.

Le tende parasole non potranno occupare con qualsiasi elemento il rettangolo d'aria pari a cm.220 dal piano viabile non dovranno sporgere dal fabbricato con elementi fissi più di cm.25.

Lo sbraccio dovrà essere contenuto in un massimo di 1/3 della larghezza della Via. Non potranno essere fissate sui contorni in pietra dei fori o su altri elementi decorativi, né sostenere né essere sostenute da ritti quelle gravanti su aree pubbliche anche in concessione. Sono vietati i teli in materia plastica.

Le tende a bauletto possono essere installate purché sul medesimo prospetto di fabbricato non siano installati, altri tipi di tenda, non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e purché la linea di appoggio sull'edificio risulti piana.

Gli orologi non possono contenere altre indicazioni se non quella della marca apposta sul quadrante.

Su assiti, impalcature o steccati provvisori può essere consentita l'esposizione di insegne o mezzi pubblicitari purché non luminosi o illuminati, preesistenti sul fabbricato ed occupati alla vista dalle impalcature medesime.

Drappi, teli o stendardi nonché striscioni o simili attraversanti vie e piazze e cavalletti esposti sulle superfici stradali, possono essere installati solo per manifestazioni artistiche, culturali, sportive e turistiche di alto interesse pubblico.

Le targhe di cui al 1° comma del presente articolo devono avere dimensioni massime di cm. 40 X 50 o superficie equivalente con spessore massimo di mm.15, costruite con fondo metallico color ottone e scritte in color nero.

Non possono essere installate lungo le strade mezzi pubblicitari luminosi di colore rosso.

Per gli espositori delle merci vendute dalle attività di gelateria e staffi, è consentito anche l'uso di pannelli in materie plastiche con luminosità indiretta cioè con sorgente luminosa interna.

Sono vietate le insegne installate sui balconi e relative ringhiere nonché sulle inferriate, E' vietata qualsiasi forma di pubblicità consistente in messaggi spiccioli e temporanei posti marginalmente alle strade, nelle aiuole spartitraffico ed in corrispondenza di punti vendita occasionali.

#### **Art.47 - MATERIALI**

Le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie devono di norma essere realizzate con i materiali sottoelencati:

##### **ZONA A:**

1. legno
2. ottone
3. rame
4. bronzo
5. ferro
6. acciaio purché non lucido
7. vetro in lastra e formante carattere monocromatici
8. materiali plastici solo per quelle B VI e B V2 del tipo A 3°
9. pietra
10. pittura purché non fosforescente e rifrangente
11. altri materiali tradizionali

sono esplicitamente esclusi

1. materiali plastici salvo quanto suddetto
2. alluminio anodizzato
3. mosaici
4. tubi al neon

## **ZONA B:**

1. Tutti i materiali compatibili con un corretto inserimento architettonico  
La scelta di materiali diversa deve essere dettagliatamente motivata.

### **Art. 48 - PUBBLICITÀ' SU SPAZI OD AREE COMUNALI**

Per la pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, è dovuto anche il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 49 - NORME VARIE**

In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità generica così come definita dal successivo art. 53 fatto salvo:

- nelle *ZONE A* per le frecce direzionali di indicazione degli esercizi alberghieri
- nelle *ZONE B* per le frecce direzionali delle attività e servizi previsti dal D.Lgs. 285 del 1992 e dal DPR 495 del 1992
- per le autofficine relativamente all'inserimento nelle insegne del nome della ditta automobilistica di cui sono concessionarie; .
- per manifestazioni, spettacoli e servizi di interesse pubblico, promozione turistica patrocinati dalla Amministrazione Comunale ed anche per la promozione di prodotti tipici locali da parte dei consorzi di tutela degli stessi
- per le bacheche ed associazioni purché non contengano messaggi pubblicitari

Purché non in contrasto con norme superiori.

Sono vietate le insegne, i cartelli e tutti gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili da veicoli transitanti su strade, che per forma, direzione colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento e comunque pericolo per la viabilità.

### **Art.50 - FRECCHE DIREZIONALI**

Dovranno essere realizzate, laddove consentite, nei colori, modi, forme e con l'uso delle simbologie previste dal D.Lgs. 285 del 1992, dal DPR 495 del 1992 ed inerenti.

In caso di nomi forzatamente lunghi dovranno essere usate possibili abbreviazioni o caratteri più piccoli, ma normali. Dovrà essere usata una spaziatura orizzontale costante non aumentabile in presenza di nomi più corti come non diminuibile in presenza di nomi più lunghi.

Per gli alberghi e servizi di interesse pubblico potranno essere installate targhe riassuntive od indicative anche di dimensioni maggiori.

Nei casi di installazione di più frecce direzionali nel medesimo luogo dovranno essere previsti impianti unitari.

Le frecce direzionali a carattere non strettamente pubblico dovranno essere poste all'inizio della via ove ha sede l'attività da segnalarsi e non in luoghi diversi. Ciò fatto salvo alcune particolari eccezioni relative ad esercizi siti in località di particolare difficoltosa individuazione, che saranno valutate - caso per caso - insindacabilmente da parte della Giunta Municipale.

### **Art. 51 - STATO DI CONSERVAZIONE**

Le insegne targhe, pannelli, ed altri mezzi pubblicitari, dovranno essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più corrispondente alle esigenze di estetica e di statica, l'Amministrazione Comunale inviterà al ripristino assegnando un termine per lo stesso. Ove l'interessato non ottemperi, l'impianto sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del presente regolamento, nonché si procederà alla rimozione coattiva addebitando all'interessato le spese di rimozione ed immagazzinaggio.

#### **Art.52- RESPONSABILITA'**

Le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi nonché le competenze di altre autorità o Enti.

Il richiedente l'installazione si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta, a man levare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune stesso avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta alla autorizzazione di esposizione della pubblicità rilasciata.

I richiedenti riconoscono a loro carico gli eventuali danni che potessero derivare a terzi od intervenire agli impianti pubblicitari.

#### **Art. 53 - INSEGNE, TARGHE E PUBBLICITÀ GENERICHE**

**Per insegne** si intendono le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un industria, di un commercio arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, le indicazioni generiche delle merci vendute e fabbricate o dei servizi che ivi si prestano.

**Per targa** si intende l'insegna su legno, pietra o metallo apposta sul portone o sulla porta che da accesso ai locali.

**Per pubblicità generica** si intendono le scritte, i simboli, ed altri impianti a carattere permanente esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati. Sono ivi compresi gli impianti recanti la pubblicità delle marche delle merci vendute o dei servizi prestati, siti nel luogo ove ha sede l'attività.

#### **Art.54 - AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intenda installare insegne, targhe, pannelli, cartelli o effettuare qualsiasi forma pubblicitaria temporanea come definita dal precedente art.39, deve far preventiva domanda in carta legale al Sindaco al fine di ottenere la relativa autorizzazione per quanto attiene ai fini oggetto del presente regolamento.

Il Sindaco, sentita la Giunta Municipale ed eventualmente il parere consultivo del Comando P.M., decide entro il **termine di 30 giorni** dalla data di presentazione sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda; in questo ultimo caso, il rifiuto sarà motivato e partecipato sollecitamente all'interessato. Decorso il termine suddetto senza pronunciamento del Sindaco si formerà il silenzio assenso.

La pubblicità installata che non risultasse conforme alle condizioni stabilite nell'autorizzazione è considerata abusiva.

Similmente ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera è considerata abusiva.



## **Art. 55 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

- A) Per l'esposizione, l'installazione, effettuazione o modificazione di qualsiasi forma di **pubblicitaria temporanea** di cui all'art.39 del presente regolamento, gli interessati devono presentare al Comune domanda in carta legale diretta al Sindaco corredata da:
1. documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante con foto a colori da cm. 10 X cm. 15 non istantanee
  2. disegno in duplice copia, firmato dal richiedente, in scala opportuna del luogo ove si intende installare l'impianto con l'inserimento dello stesso e particolari in scala maggiore di 1:20 relativi all'insegna, con le indicazioni delle dimensioni materiali ed eventuale tipo di luminosità. I disegni devono riportare inoltre i seguenti elementi:
    - quote da terra dei punti più significativi sia dell'edificio che dell'insegna, larghezza della via e altezza dell'insegna, qualora questa non sia aderente all'edificio.
- B) Per quanto riguarda **la pubblicità con installazioni permanenti** di cui al predetto art.39 dovrà essere prodotta istanza per l'autorizzazione ex art. 7 della Legge N° 1497 del 1939, fornendo la seguente documentazione:
1. domanda in bollo di Legge
  2. n° 3 copie disegni tecnici di progetto contenenti intestazione con le firme, estratto di PRG, estratto catastale in scala 1:2000 con suo sufficiente intorno indicante il sito di collocazione, disegno del materiale pubblicitario con indicazione dei materiali costruttivi e colori
  3. n. 3 copie della relazione tecnica
  4. documentazione fotografica in n. 3 copie formato cm. 10 X cm.15 non istantanee
  5. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti l'eventuale manomissione di suolo pubblico, dovranno essere osservate le norme in materia, previste dalla Amministrazione Comunale

## **Art.56 – FACOLTA' DI REVOCA**

Il Sindaco ha facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione per la esposizione di mezzi temporanei con apposita notifica in cui viene stabilito il termine di giorni 30 per la rimozione. In caso di mancata rimozione si procederà coattivamente a sensi del presente regolamento.

## **Art 57 - ABROGAZIONI**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in contrasto, ivi comprese il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 180 del 23.12.1986.

## **Art.58 - VOLANTINI E PUBBLICITÀ SONORA**

In tutto il territorio comunale è vietata ogni forma di pubblicità come il lancio di manifestini, volantini, fotografie ecc. o di oggetti, da aeromobili o da veicoli ovvero quella esercitata ambulantemente o da punti fissi, qualora il materiale lanciato possa cadere sulle vie e piazze pubbliche. E' altresì vietato il collocamento di detto materiale pubblicitario sugli automezzi in sosta nelle vie, piazze e parcheggi pubblici.

E' consentita la pubblicità con la solo distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale.

La pubblicità sonora avente natura economica - commerciale, in qualsiasi forma effettuata, non è consentita in tutto il territorio comunale.

E' consentita invece, nei limiti delle disposizioni vigenti, anche senza preventiva autorizzazione amministrativa del Comune, la propaganda ambulante sonora per divulgare informazioni su conferenze, riunioni e simili aventi esclusivamente natura culturale, politica, sindacale, sportiva, filantropica, di beneficenza, nonché per festeggiamenti patriottici, popolari e religiosi, senza fini di lucro.

### **Art.59 - ARCHIVIAZIONE**

Nel caso in cui la domanda per nuova installazione di mezzi pubblicitari, per variazione della pubblicità in genere, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 55 del presente Regolamento e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la domanda stessa verrà archiviata.

### **Art.60 - ALLEGATO**

#### **A) Planimetria delle aree**

Forma parte integrante del presente regolamento.

### **Art. 61 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### 1 – Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

#### 2 – Caratteristiche e tipologia degli impianti

- a) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada;
- b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
  - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola facciam posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
    - verticali**  
cm. 140 x 200
    - orizzontali**  
cm. 200 x 140; 200 x 100
  - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al solo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

**verticali**

cm. 140 x 200

**orizzontali**

cm. 200 x 140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600 x 300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

**3) Quantità degli impianti**

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lett. B)
- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lett. b);
- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lett. b),

**4 – Impianti già installati – disposizioni in adeguamento**

- a) Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- b) Con successivo atto deliberativo, la Giunta comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 6, lettera b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

**Art. 62 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI**

1. La Giunta Comunale, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E' possibile un

anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.
3. La Giunta comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

#### **Art. 63 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D. L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 10% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D. L.vo 507.<sup>(7)</sup> Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 61, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 39 e seguenti del presente Regolamento.
2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

<sup>7</sup> superficie mq. 12 per ogni 1.000 abitanti

## TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 64 – NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale in data 12.2.1973 con atto n. 28 nonché tutte le norme in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 65 – NORME TRANSITORIE**

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
2. Contenzioso <sup>8</sup>: Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D. L.vo 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate – Sez. Staccata – del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso DPR 26 ottobre 1972 n. 639. In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune. Al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000 a norma dell'art. 67 comma 7 del D. L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

<sup>8</sup> vedere art. 20